



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6243 del 2018, proposto da Luigi Acunzo, Valeria Arena, Marika Arico', Michele Borriello, Gaetano Cannavacciuolo, Eloisa Castaldo, Vincenzo D'Auria, Vincenzo Di Lorenzo, Giuseppe Di Palo, Monica Di Stasio, Teresa Giocondo, Alessandro Improta, Valerio Iovino, Luciano Lungarini, Antonio Manzi, Olimpia Merlotti, Michele Orlanducci, Salvatore Raffone, Massimiliano Raiola, Giuliano Vicale, Carmela Vito, Girolamo Formato, Filomena Coppola, Valentina Astarita, Simona Staiano, Anna Caiazzo, Tiziano Rodigari, Anna Lisa Mazzola, Giacomo Bonaiuto, Pasquale Ambruosi, Antonella Carbone, Nadia Cillo, Angela Dagostino, Valerio Ponziani, Teresa Cenetti, Anna Bozzetti, Nicolaa Salomone, Fabio Paolino, Antonio Di Gennaro, Jole Quaranta, Rosalba Oliviero, Francesco Forino, Delia Maioriello, Donato Lippolis, Elena Bessi, Salvatore Walter Zaminga, Tiziana Migliaccio, Gianluca Russo, Eros Del Giudice, Maria Franca Penta, Raffaella Del Re, Mara Sordi, Celeste Mancini, Franca Nunzia Grieco, Stefania Bianco, Natale Italo

Aracri, Natascia Evangelista, Maria Vincenza Maggi, Michele Antonio Tosches, Pierluigi Romita, Carmine Sepe, Pompeo Fabio Picca, Frida Epifani, Michele Laruccia, Patrizia Nisi, Vincenzo Depalo, Germana Ferri, Luigi Corvino, Matteo Vianello, Loredana Lauropoli, Consalvo Acella, Claudio Eleuteri, Daniela D'Andrea, Michela Esposito, Luisa Battaglia, Barbara Mazzoleni, Ottavia Borrelli, Giuseppe Fabio Pansini, Lucia Mazza, Giuseppe Cogliani, Federica Bivi, Mauro Criscenti, Maria Silvia Cara, Silvia Paraporti, Patrizia Freddo, Vincenzo Cesarano, Wanda Amato, Vincenzo Illibato, Catello Gargiulo, Luigi Lagravanese, Felicia Anna Maria La Piscopia, Rosanna Prato, Mirella Rossi, Cesare Cavalli, Antonio Petrucelli, Renato Carcatella, Maria Quaranta, Chiara Anna Frison, Gennaro Carannante, Cinzia Tesa, Cristiana Clemente, Cinzia Bonifazi, Elisa Fasan, Gloria Camerati, Francesco Tessitore, Fausto Cappelli, Patrizia Carletti, Rossella Lepore, Geltrude Borgarelli, Zuleyka Di Mario, Giovanni Gabriele, Debora Santini, Simona Dettoni, Eros Montemaggi, Graziella Romeo, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio non costituiti in giudizio;

nei confronti

Domenico Sacco non costituito in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 04173/2018, resa tra le parti, concernente annullamento, previa sospensione: “a)- del bando di concorso emanato con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 16.02.2018 e rubricato “concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” nella parte in cui, nel fissare i requisiti di partecipazione alla procedura medesima, all'art. 3 (“REQUISITI DI AMMISSIONE”) prescrive che “ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017” con conseguente illegittima esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti in possesso del Diploma ISEF, già inseriti nelle graduatorie d'istituto con titolo considerato ancora valido per l'accesso all'insegnamento per le rispettive classi di concorso e nella parte in cui all'art. 4, comma 3 (“Domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalità di presentazione”), prescrive che “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione” laddove tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea; b)- per quanto di ragione e quale atto presupposto, del D.M. 995 del 15.12.2017 rubricato “modalità di

espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lett. B), e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione" nella parte in cui, all'art. 6 ("REQUISITI DI AMMISSIONE"), prescrive che "Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017..." con conseguente illegittima esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti in possesso del Diploma ISEF, già inseriti nelle graduatorie d'istituto con titolo considerato ancora valido per l'accesso all'insegnamento per le rispettive classi di concorso e nella parte in cui all'art. 7, comma 2 ("ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI"), stabilisce che "I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione" laddove tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea; c)- ancora, e per quanto di ragione, quale ulteriore atto preordinato, del D.Lgs. n. 59 del 13.04.2017 laddove all'art. 17, comma 3, ("Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente") prescrive che "La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e

tipologia di posto entro febbraio 2018, è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato...” con conseguente illegittima esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti in possesso del Diploma ISEF, già inseriti nelle graduatorie d'istituto con titolo considerato ancora valido per l'accesso all'insegnamento per le rispettive classi di concorso; d)- dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, nella parte in cui stabilisce che il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento, laddove interpretato nel senso dell'equivalenza semantica e giuridica del termine “abilitazione” e del termine “idoneità” e, dunque, nel senso che i docenti non abilitati, ma in possesso di titolo idoneo all'insegnamento ai sensi della Tabella A del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, non possono partecipare al concorso a cattedre bandito con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 14 del 16.02.2018; e)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti” e per l'accertamento e la declaratoria “del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al concorso per il reclutamento - in forma semplificata e a tempo indeterminato - di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” nonché ancora “per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimata all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione al detto concorso per cui è causa, nonché, ove occorra e,

comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Rilevato che sulla questione dedotta in giudizio vi è più di un precedente favorevole (sentenze TAR Lazio sez. III bis 13/03/2018 n.2826, 03/11/2017 n.10991, 31/10/2017 n.10890 e 10899, delle quali soltanto le ultime due risultano appellate ed oggetto di due ordinanze di questa Sezione nn. 2618/2018 e 2617/2018, che hanno accolto l'istanza cautelare ai soli fini della celere definizione nel merito delle controversie e fissato l'udienza pubblica del 22 novembre 2018), mentre non sembra pertinente il richiamo della sentenza di questa Sezione 16/04/2018 n.2264;

Considerato che, anche per tale ragione, il pregiudizio allegato è di gravità ed irreversibilità tale da non poter attendere l'esame dell'istanza cautelare nel pieno contraddittorio delle parti nella prima camera di consiglio utile ed ha, nell'intervallo anzidetto, i caratteri dell'irreparabilità;

Ritenuto pertanto che sussistono gli allegati presupposti di cui all'art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, dell'estrema gravità ed urgenza, almeno fino alla deliberazione collegiale dell'incidente cautelare nella camera di consiglio del 30 agosto 2018.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e per l'effetto ammette con riserva i ricorrenti al concorso per cui è causa.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 30 agosto 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 luglio 2018.

Il Presidente
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO